

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
MARTINELLI - ROGOLINO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Avvocati

Guido Martinelli -

Professore aggregato di "Organizzazione degli organismi sportivi"

Università di Ferrara

martinelli@martinellirogolino.it

Marilisa Rogolino

Dott. Ernesto Russo

Dott. Francesco Spadaro

Dott. Domenico Cappelleri

Dott.ssa Carmen Musuraca

Bologna, li 12/04/2007

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 11/A

OGGETTO: Chiarimenti sull'imposta di pubblicità

Sin dal suo esordio l'agevolazione fiscale inserita al comma 11 – bis dell'articolo 90 ("imposta sugli intrattenimenti e pubblicità") della legge 289/02 appariva oscura e, per come formulata, priva di applicabilità concreta. Tutto ciò fino al comma 128 dell'articolo 1 della finanziaria 2006 il quale ha chiarito che la disposizione in esame "si interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma uno del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore a tremila posti," sia esente dall'imposta di pubblicità.

Importante ulteriore delucidazione sul punto arriva dalla nota del giorno 3 aprile 2007 prot. 1576/06 dell'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In risposta ad un quesito formulato vengono forniti due indicazioni di grande rilievo. Infatti, individuando la ratio della norma nel proposito di agevolare ogni forma di pubblicità, in qualunque modo realizzata, dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche, viene previsto espressamente che: "l'esenzione in parola deve essere accordata anche nell'ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari che non riguardino specificatamente le società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi ma soggetti terzi".

Inoltre l'amministrazione finanziaria ha ritenuto: "riguardo, poi, alla visibilità che tali messaggi possono avere anche all'esterno degli impianti sportivi in cui vengono esposti, va precisato che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture interne dell'impianto sportivo, essendo ininfluenza la loro eventuale visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso.

Pertanto, resta a questo punto definitivamente acclarato che i cartelloni pubblicitari di aziende terze collocati da società o associazioni sportive dilettantistiche all'interno di un impianto sportivo di capienza certificata da parte della commissione di vigilanza inferiore a tremila posti siano esenti da imposta sulla pubblicità anche nel caso in cui siano visibili dall'esterno dell'impianto medesimo

Cordiali saluti.

Guido Martinelli